COMMISSIONE VI

FINANZE

53.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Patria ed altri; Russo Raffaele ed altri; Andreoli: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto *(Approvata in un testo unificato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1411-2556-4163-B) 3

Piro Franco, *Presidente* 3, 4, 7, 8

Formica Rino, *Ministro delle finanze* 7

Patria Renzo, *Relatore* 3, 7

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente* 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,10.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge: Patria ed altri; Russo Raffaele ed altri; Andreoli: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto (Approvata in un testo unificato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1411-2556-4163-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Patria, Bellocchio, Colucci Francesco, Piro, Rosini, Serrentino, Umidi Sala, Usellini e Visco; Russo Raffaele, Vito e Usellini; Andreoli: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto », già approvata in un testo unificato dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 16 novembre 1989 e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 febbraio 1990.

Il relatore, onorevole Patria, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la VI Commissione del Senato ha apportato al progetto di legge in esame alcune modificazioni di carattere prettamente formale (di scarsa rilevanza), ed altre, invece, che hanno una valenza sostanziale.

In particolare, assume notevole rilievo la soppressione, all'articolo 2, comma 4, del periodo riguardante il capitolato d'oneri, il quale, nel testo approvato dalla nostra Commissione così recitava: « Il capitolato d'oneri è sottoposto preliminarmente al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione ».

Non richiamerò qui le ragioni per cui la nostra Commissione aveva sostenuto con insistenza l'opportunità di questa norma. I colleghi ricorderanno che nel confronto con il Governo, attraverso il susseguirsi dei vari ministri in carica, sono state espresse sull'argomento varie opinioni, le quali presentavano comunque un elemento costante: il Governo, cioé, ha sempre sostenuto l'inopportunità dell'espressione del parere. Rimane il fatto, in ogni caso, che il Senato ha ritenuto di eliminare la disposizione in questione.

Nonostante le considerazioni esposte, in qualità di relatore ritengo che non vi siano ragioni per ritardare ulteriormente l'approvazione del progetto di legge in esame, che rappresenta un valido strumento di intervento nei confronti del lotto clandestino.

Raccomando, pertanto, alla Commissione l'approvazione del testo unificato delle proposte di legge nel testo trasmesso dal Senato.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle considerazioni del relatore e raccomando la rapida approvazione del provvedimento in considerazione dell'importanza che esso riveste ai fini della possibilità di condurre un'ef-

ficace lotta contro il fenomeno del lotto clandestino.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. L'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.

2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.

3. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire mille milioni.

4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi precedenti si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 13. Il capitolato d'oneri è sottoposto preliminarmente al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione.

5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto è determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:

a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non può essere superiore al 10 per cento;

b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. L'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.

2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.

3. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire mille milioni.

4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed escuzione della presente legge.

5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto è determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:

a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non può essere superiore al 10 per cento;

b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquta precedente ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della VI Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque, sette e nove anni dalla data di entrata in vigore del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento, quindicimila e ad ogni rivendita richiedente, purché venga, in questa ultima fase, assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto ministeriale previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco e comunque tenendo conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, e garantendo la redditività, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei punti di raccolta già affidati in concessione, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da *ex* dipendenti del lotto.

5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum* determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sarà rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purché venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle flnanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco.

4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da *ex* dipendenti del lotto.

5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum* determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue ».

2. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà garantire la redditività alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta già affidati in concessione.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della VI Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

1. Il versamento dei proventi estrazionali relativi alla raccolta del gioco del lotto effettuato oltre il giorno di giovedì della settimana successiva all'estrazione costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale.

2. Tale reato, qualora trattisi di mancato versamento parziale, si configura ed è perseguibile solo in caso non venga effettuato versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

1. Il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento dei proventi estrazionali della raccolta oltre il giorno di giovedì della settimana successiva all'estrazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

2. Non è punibile il raccoglitore del gioco del lotto che abbia omesso di versare i proventi estrazionali della raccolta in misura non superiore alla metà della somma dovuta entro il termine di cui al comma 1, quando compia il versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della VI Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 9 e 10 non sono stati modificati.

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Patria, Piro, Bellocchio, Grillo Salvatore, Visco, Serrentino e Ferrari Wilmo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione della Camera,

vista la modifica apportata dal Senato all'articolo 2, comma 4, che ha soppresso il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari sul capitolato d'oneri dell'appalto concorso per la realizzazione del sistema di automazione del gioco del lotto;

visto l'ordine del giorno della VI Commissione della Camera 0/1411/6/1 del 16 novembre 1989, con il quale la stessa impegnava il Governo a provvedere nei tempi più brevi possibili all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto automatizzato;

considerata l'esigenza posta dal Governo di prevedere espressamente che il completo sistema automatizzato venga acquisito gratuitamente allo Stato al termine, per qualsiasi causa, della concessione;

impegna il Governo

a prevedere che, nell'appalto concorso per la realizzazione del sistema di automazione del gioco del lotto, al termine, per qualsiasi causa, della concessione, l'intero sistema automatizzato passi gratuitamente nella proprietà dello Stato;

a comprendere, nello stesso appalto concorso, l'obbligo dello svolgimento da parte dell'affidatario delle attività promozionali e pubblicitarie del gioco del lotto;

ad accelerare quanto più possibile il processo di progressiva estensione alle rivendite dei generi di monopolio della raccolta del gioco del lotto automatizzato, in relazione al disposto di cui all'articolo 5 ».

0/1411-2556-4163-B/6/1.

RENZO PATRIA, *Relatore.* L'obiettivo fondamentale dell'ordine del giorno è quello di impegnare il Governo a far assumere allo Stato, alla scadenza della concessione, la titolarità di tutto l'impianto. In sostanza, indipendentemente da quali saranno i concessionari, questi dovranno accettare il vincolo di cedere, alla scadenza, l'intero valore dell'impianto. Tale istituto, d'altro canto, è di uso sovente per la procedura della concessione in genere di un pubblico servizio.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze.* Concordo con quanto sostenuto dall'onorevole Patria in ordine alle questioni sollevate nella parte conclusiva della sua relazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, vorrei rilevare che in esso è giustamente previsto l'inciso: « per qualsiasi causa »; in tal modo auspico che non si verifichi un secondo « caso Gardini ».

In conclusione, il Governo accetta l'ordine del giorno Patria.

PRESIDENTE. Onorevole Patria, insiste per la votazione ?

RENZO PATRIA, *Relatore.* Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialista sull'ordine del giorno Patria, vorrei rilevare che sulla questione in esame il Parlamento è da tempo impegnato per approvare una normativa in armonia con quella europea.

Vorrei, tra l'altro, ricordare che la Commissione finanze, nel corso della missione effettuata in Spagna, ebbe occasione di incontrare esponenti dell'organizzazione dei non vedenti spagnoli (ONCE). Da quell'esperienza è emersa la necessità che anche in Italia taluni soggetti più deboli trovino una più adeguata collocazione sociale che ne valorizzi la potenzialità di volontariato anche in riferimento alle questioni relative alla gestione del gioco del lotto e delle lotterie.

È noto che la Commissione finanze sta svolgendo da tempo un'intensa attività in questo senso; recentemente, infatti, è stato espresso parere favorevole su un provvedimento di istituzione della lotteria dei campionati mondiali.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Patria, accettato dal Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Patria ed altri; Russo Raffaele ed altri: Andreoli: « Modificazione alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto » *(Approvata in un testo unificato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1411-2556-4163-B):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16

Hanno votato *sì* 30
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, Colucci, D'Amato, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Grillo Luigi, Grillo Salvatore, Monello, Orciari, Pascolat, Patria, Pellizzari, Piro, Polidori, Ravasio, Romani, Rossi Di Montelera, Serra, Serrentino, Tarabini, Trabacchi, Umidi Sala, Usellini e Visco.

La seduta termina alle 8,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 13 aprile 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO